



Decreto Dirigenziale n. 288 del 11/10/2012

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.

Settore 2 Aggiornamento e formazione del personale

Oggetto dell'Atto:

RIAMMISSIONE DEL DOTT. SANTORO ANTONIO CARMELO MARIA ALLA FREQUENZA IN SOVRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29/12/2000 N. 401 DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l'esercizio della Medicina Generale, una formazione specialistica post laurea;
- l'attuale disciplina del corso triennale per il conseguimento del diploma di formazione specifica è contenuta nel decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277;
- per i medici abilitati dopo il 31.12.1994 il possesso di tale diploma costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale per l'accesso alle convenzioni in qualità di medico di Medicina Generale;
- la Legge 29.12.2000 n° 401, all'Art. 3. (Corsi di formazione specifica in medicina generale), prevede che "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256";
- nell'anno 2007, in sede di Coordinamento degli Assessori e di Conferenza dei Presidenti è stato approvato, sulla materia in questione, uno schema di avviso pubblico da pubblicare sui Bollettini Regionali, che prevede, tra l'altro, per ciascun corso regionale, un contingente numerico di candidati da ammettere in soprannumero non superiore al 10% dei posti messi a concorso;
- non essendoci una identità di vedute in merito, la Commissione Tecnica Interregionale, in una seduta tenutasi in Roma in data 1/2/2008, decise di lasciare alle singole Regioni la valutazione circa l'opportunità di procedere all'emanazione dell'apposito bando, sulla base di specifiche esigenze e furono concordati alcuni principi sulla base dei quali avrebbero dovuto essere redatte le graduatorie per l'ammissione al corso;
- sulla base di tali presupposti lo scrivente, con decreto dirigenziale n. 339 dell'01/06/2011, pubblicato sul BURC n. 36 del 13/06/2011, bandì l'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2011/2014, prevedendo che l'ammissione al Corso avvenisse per i primi n. 5 candidati utilmente collocati nella graduatoria dello stesso avviso pubblico;
- il Dott. SANTORO Antonio Carmelo Maria, nato a Castelfranci (AV) il 3/7/1952, avendo partecipato all'avviso pubblico in questione, risultò – sulla base dei punteggi conseguiti e dei successivi scorrimenti effettuati a seguito di esclusione o rinuncia da parte di altri candidati - utilmente collocato nella graduatoria dell'Avviso Pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2011/2014, approvata con il decreto dirigenziale a firma dello scrivente n. 367 del 10/08/2011, così come rettificato con il decreto dirigenziale n. 389 del 13/10/2011, pubblicato sul BURC n. 65 del 17/10/2011;
- il candidato fu, pertanto, ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso in questione, convocato presso gli uffici dello scrivente Settore per la sottoscrizione delle previste dichiarazioni relative all'assenza di situazioni di incompatibilità alla frequenza del corso stesso;
- l'art. 3 della Legge 29.12.2000 n° 401 prevede che *"i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi"*;
- fra tali cause di incompatibilità risulta compresa la titolarità di incarico di continuità assistenziale, come risulta dall'allegata nota prot. n. 2010.0934087 del 23/11/2010 del Settore Assistenza Sanitaria che in merito comunicava che *"nella seduta del 28 ottobre u.s. Il Comitato ex art. 24, investito della questione, dopo aver letto il parere della Sisac (Struttura Interregionale Convenzionati) in merito, ha espresso il seguente parere: <<I titolari di Continuità Assistenziale sono incompatibili con la frequenza del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale>>."*;
- dal momento che dalla documentazione prodotta all'atto della partecipazione all'avviso pubblico per l'ammissione in soprannumero al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2011/2014 il Dott. SANTORO Antonio Carmelo Maria risultava titolare di incarico di

continuità assistenziale a tempo indeterminato, veniva richiesto allo stesso di effettuare la necessaria opzione fra la frequenza del corso e la citata titolarità di incarico di continuità assistenziale;

- essendosi l'interessato rifiutato di effettuare tale opzione nel corso del colloquio in questione, la richiesta veniva formalizzata con la nota prot. 2011.0836967 del 07/11/2011, consegnata a mano all'interessato, con la quale veniva richiesto di effettuare la necessaria opzione entro il termine di gg. 7 ;
- dal momento che il Dott. SANTORO Antonio Carmelo Maria, con proprio telegramma del 14/11/2011, confermava la propria determinazione a non rinunciare alla titolarità della continuità assistenziale, lo scrivente Settore, con propria nota prot. n. 2011.0888219 del 23/11/2011 e telegramma n. 074/EZ, di pari data, procedeva all'esclusione dell'interessato dalla frequenza del corso e al conseguente scorrimento della graduatoria;

RILEVATO che,

- avverso tale esclusione il Dott. SANTORO Antonio Carmelo Maria proponeva ricorso al TAR, Sezione di Napoli, che si pronunciava per l'accoglimento delle richieste del ricorrente e al conseguente annullamento
- la Regione Campania, per il tramite della propria Avvocatura Regionale procedeva all'impugnativa della Sentenza nel superiore grado di giudizio;
- il Consiglio di Stato – Sezioni III – in sede giurisdizionale, con sentenza n. 3624/2012 del 18/06/2012, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ha respinto il ricorso della Regione Campania, confermando la Sentenza del TAR Campania, affermando che l'attività parasubordinata prestata dall'interessato nel servizio di guardia medica non è incompatibile, in senso assoluto, con la partecipazione al corso di formazione nella modalità del soprannumero, restando tuttavia impregiudicata la verifica della compatibilità nel concreto, come previsto dall'art. 3 della Legge 29.12.2000 n°401;

RAVVISATA, pertanto

- la necessità di dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato che prevede la possibilità della frequenza in soprannumero da parte del Dott. SANTORO Antonio Carmelo Maria del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in costanza dell'incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato, purché vengano fatti salvi gli obblighi formativi, così come previsto dall'art 3 della Legge 29.12.2000 n°401;

VISTE:

- la L. R. 4.7.1991 n. 11;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000;
- la Circolare dell'Assessore al Personale della Giunta Regionale n. 5 del 12.6.2000;
- il Decreto dirigenziale di delega a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Piano Sanitario Regionale n. 1 del 12/7/2005;
- la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 3,4,5,6;
- la nota esplicativa dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale prot. n. 0078619 del 26/1/2006;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,

- di riammettere il Dott. SANTORO Antonio Carmelo Maria, nato a Castelfranci (AV) il 3/7/1952 alla frequenza in soprannumero del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in

costanza dell'incarico di continuità assistenziale a tempo indeterminato, purché vengano fatti salvi gli obblighi formativi, così come previsto dall'art 3 della Legge 29.12.2000 n°401;

- di aggregare lo stesso, per ovvie motivazioni di carattere economico ed organizzativo, stante l'avanzato stato di svolgimento del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2011/2014, iniziato nel mese di novembre 2011, al contingente di allievi vincitori del Concorso per il triennio 2012/2015, il cui iter formativo avrà inizio nel mese di novembre p.v.;
- di fare obbligo al Responsabile del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale presso l'ASL di Avellino, affinché vengano rispettati, da parte dell'allievo in questione, gli obblighi formativi, così come previsto dall'art 3 della Legge 29.12.2000 n°401;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Campania;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Assistenza Sanitaria dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria, alla A.S.L. di Avellino e all'ARSAN;
- di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità e al Settore Stampa - Documentazione e B.U.R.C. per la relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore 01 - Attività di assistenza alle sedute di Giunta, Comitati dipartimentali – Servizio 04 – Registrazione atti monocratici –Archiviazione decreti dirigenziali.

- Dott. Francesco P. Iannuzzi -